

VERBALE DI CONFRONTO

TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SANITA'

per la definizione del piano di riparto tra le Aziende ULSS ed ospedaliere del SSR delle risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7 del CCNL del Comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025.

Le parti, visti:

- l'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022"*;
- l'art. 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197, modificato dall'art. 11, comma 3, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, che incrementa i limiti di spesa lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità;
- l'art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che *"Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità"*;



Richiamati:

- l'articolo 107, comma 4 del CCNL 02.11.2022 il quale stabilisce che: *"Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di euro 40,00, da congruarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente"*;
- il verbale di confronto regionale del 23 novembre 2022, recepito con DGR n. 1639 del 19 dicembre 2022, che disciplina le modalità di riparto e di distribuzione dell'indennità di cui all'art. 107 comma 4 del CCNL 02.11.2022 del Comparto Sanità;

Rilevato che in data 27.10.2025 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2022/2024;

- posto che l'art. 7 del CCNL 27.10.2025 stabilisce che, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le regioni possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;
- evidenziato che l'art. 69 stabilisce che *"I valori dell'indennità di pronto soccorso stabiliti in sede aziendale ai sensi dell'art. 107, comma 4 del CCNL 2.11.2022 sono differenziati per figura professionale, fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda, sulla base di criteri da definire in sede di confronto regionale"* e che *"In conseguenza di quanto previsto al comma 1, con le decorrenze stabilite dalle citate norme di legge, i valori dell'indennità di pronto soccorso già riconosciuti in base alle previsioni di cui all'art. 107, comma 4 del CCNL 2.11.2022 sono incrementati in base alle risorse annualmente attribuite a ciascuna azienda o ente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) e confluiscono nel Fondo di cui all'art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)"*.



- visto, altresì, l'articolo 64, comma 3 del CCNL del 27.10.2025, il quale stabilisce che le disponibilità del fondo premialità e condizioni di lavoro siano incrementabili, sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti, effettuato a livello regionale previo confronto.

Atteso che le risorse complessivamente messe a disposizione dalle vigenti norme di legge nazionali a favore delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per l'indennità di pronto soccorso per il periodo 1 giugno 2023- 31 dicembre 2023 - al netto degli oneri riflessi a carico ente sono di seguito riportate in tabella:

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Risorse da ripartire	1.422.692,28 €	12.174.951,42 €	14.274.080,98 €	16.373.210,53 €

Ritenuta la necessità di definire le linee regionali di indirizzo sulla predetta materia al fine di consentire la corresponsione a tutti i lavoratori aventi titolo dell'indennità di pronto soccorso, sottoscrivono il seguente verbale di confronto.

Individuazione delle strutture e definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Aziende

Le parti:

1. nel prendere atto che ai sensi dell'art. 107, comma 4 del CCNL 2019-2021 il beneficio compete al personale operante nei servizi di pronto soccorso, concordano che, per le modalità organizzative dei Pronto soccorsi, a tali servizi è riconducibile anche il personale assegnato alle UOC "Centrale operativa SUEM" e alle UOC "Pronto soccorso pediatrico" individuate dalla DGR 14 maggio 2019, n. 614, nonché il personale assegnato stabilmente per garantire la gestione del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza dei Poli di II livello, che sono previsti negli Ospedali di Treviso, Mestre e Vicenza dalla DGR n. 3318 del 3 novembre 2009;
2. considerata la ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, convengono che le risorse assegnate alla Regione del Veneto in attuazione delle disposizioni succitate siano ripartite tra le Aziende del SSR in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi, pesati in relazione al profilo di appartenenza, rilevati nelle seguenti date:
 - Risorse di cui all'art. 1, comma 526 della L. 29 dicembre 2022 n. 197: in base al personale in servizio nell'esercizio di competenza.
 - Risorse di cui all'art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207; in base al personale in servizio nell'esercizio di competenza.

Roc *QA*

Azienda	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
501 - Dolomiti	102.099,00 €	951.160,00 €	1.093.736,00 €	1.254.579,00 €
502 - Marca Trevigiana	196.593,00 €	1.870.346,00 €	2.216.152,00 €	2.542.056,00 €
503 - Serenissima	228.475,00 €	2.003.184,00 €	2.380.709,00 €	2.730.813,00 €
504 - Veneto Orientale	67.978,00 €	531.408,00 €	630.810,00 €	723.576,00 €
505 - Polesana	85.949,00 €	820.412,00 €	948.225,00 €	1.087.670,00 €
506 - Euganea	131.948,00 €	1.041.697,00 €	1.175.818,00 €	1.348.732,00 €
507 - Pedemontana	82.773,00 €	735.982,00 €	855.916,00 €	981.786,00 €
508 - Berica	144.458,00 €	1.178.289,00 €	1.430.734,00 €	1.641.136,00 €
509 - Scaligera	126.605,00 €	950.874,00 €	1.123.556,00 €	1.288.788,00 €
901 - AOU di Padova	131.336,00 €	1.191.734,00 €	1.374.271,00 €	1.576.369,00 €
912 - AOUI di Verona	124.478,00 €	875.279,00 €	1.044.153,00 €	1.197.705,00 €
Totale Regione	1.422.692,00 €	12.150.365,00 €	14.274.080,00 €	16.373.210,00 €

3. relativamente alla differenziazione dell'indennità tra le diverse figure professionali di cui all'art. 69 del CCNL 27.10.2025, si conviene che i valori dell'indennità di PS, a decorrere dal 1° giugno 2023, siano diversificati secondo criteri che tengano in considerazione il processo assistenziale con responsabilità diretta, presa in carico e le procedure operative;
4. con riferimento ai criteri sopra rappresentati, i parametri per la differenziazione delle quote di indennità di PS tra le diverse figure professionali sono definiti come segue:
 - a) personale ruolo sanitario: peso 1
 - b) personale ruolo tecnico: peso 0,75
 - c) operatori socio sanitari: peso 0,75
 - d) altro personale ruolo amministrativo: peso 0,4
5. al fine di garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui trattasi, si stabilisce che l'indennità sarà erogata in forma di acconto mensile, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, riconoscendo i seguenti importi:
 - a) € 340,00 mensili per il personale del ruolo sanitario
 - b) € 250,00 mensili per il personale del ruolo tecnico
 - c) € 250,00 mensili per gli operatori socio sanitari
 - d) € 140,00 mensili per altro personale amministrativo
6. le Aziende distribuiranno entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento ai dipendenti aventi diritto le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo;
7. si evidenzia che ai fini della corresponsione dell'indennità non rilevano le assenze dal

Ro GA

servizio per congedo ordinario e per permessi retribuiti;

8. si precisa che i criteri di riparto delle risorse tra le Aziende hanno validità per il periodo 1 giugno 2023 – 31 dicembre 2026. Per gli anni successivi tali criteri potranno essere ridefiniti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

L'Assessore alla Sanità
Prof. Gino Gerosa

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Dr. Massimo Annicchiarico

Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR
Dott. Claudio Costa

Per le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità

CISL FP



FIALS

NURSING UP

NURSIND


